

REGOLAMENTO PER LE ELEZIONI DELLE RAPPRESENTANZE STUDENTESCHE

Approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione
99/19/CDA del 20 novembre 2019

Emanato con D.R. n. 200/19 del 10 dicembre 2019

In vigore dal 10 dicembre 2019

REGOLAMENTO PER LE ELEZIONI DELLE RAPPRESENTANZE STUDENTESCHE

Indice

- Art. 1 – Oggetto del Regolamento
- Art. 2 - Indizione delle elezioni
- Art. 3 - Commissione Elettorale
- Art. 4 - Elettorato attivo e passivo
- Art. 5 – Elenchi elettorali
- Art. 6 – Candidature e liste
- Art. 7 – Propaganda elettorale
- Art. 8 - Seggio Elettorale
- Art. 9 – Schede
- Art. 10 – Operazioni elettorali
- Art. 11 – Scrutinio
- Art. 12 – Proclamazione degli eletti
- Art. 13 - Durata in carica e decadenza
- Art. 14 - Norme di definizione e finali
- Art. 15 – Approvazione, entrata in vigore e modifiche
- Art. 16 - Abrogazioni

Art. 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, ai sensi della vigente legislazione, dello Statuto e dei Regolamenti di Ateneo, disciplina l'organizzazione e le modalità di svolgimento delle elezioni delle rappresentanze degli studenti e dottorandi compresi negli organi di governo e nelle strutture didattiche e di servizio dell'Università, nonché delle eventuali rappresentanze degli stessi negli organismi regionali del diritto allo studio e dei comitati sportivi.
2. Le votazioni per i rappresentanti degli studenti in Senato Accademico, Consiglio di Amministrazione dell'Università, Consigli di Dipartimento, Scuole laddove istituite, Consigli di corso di studi, Nucleo di valutazione, Commissione paritetica vengono organizzate e gestite dall'amministrazione universitaria.

Art. 2

Indizione delle elezioni

1. Le elezioni per i rappresentanti degli studenti sono indette dal Rettore con proprio decreto, di norma ogni due anni.
2. Il Decreto rettorale di indizione delle elezioni è reso pubblico di norma almeno 40 gg. prima della data prevista per lo svolgimento delle elezioni mediante affissione all'albo dell'Università e pubblicazione sul sito internet dell'Ateneo.
3. Nel caso in cui risultino indette le elezioni per il rinnovo del Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari, le eventuali elezioni per il rinnovo delle rappresentanze studentesche nei consessi dell'Ateneo, previste per lo stesso anno accademico, vengono accorpate ad esse. In tale caso il termine di cui al comma 1 può essere ridotto fino a 30 giorni, nel caso in cui si renda necessario uniformare il procedimento elettorale locale con quello relativo al Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari.
4. L'atto di indizione indica la data stabilita per le votazioni, l'orario di inizio e di chiusura delle operazioni di voto, la sede, le modalità di votazione, le rappresentanze da eleggere nei vari organi con il rispettivo numero degli eligendi, le modalità e i termini per la presentazione delle candidature e tutta la tempistica relativa al procedimento elettorale, nonché gli uffici dell'amministrazione competenti per le varie fasi del procedimento elettorale.

5. Lo svolgimento delle votazioni avviene, di norma, in due giornate, all'inizio dell'anno accademico e comunque entro il 31 maggio.
6. Le elezioni dei rappresentanti degli studenti sono valide indipendentemente dalla percentuale degli aventi diritto al voto che partecipa alla votazione.

Art. 3 - Commissione elettorale

1. Per l'organizzazione delle operazioni elettorali, Il Rettore nomina, con proprio decreto, la commissione elettorale. Essa è composta da:
 - a. due professori o ricercatori di ruolo, uno dei quali, quello appartenente alla fascia più elevata, svolge le funzioni di presidente e, a parità di fascia, quello più anziano di ruolo;
 - b. due dipendenti dell'Ateneo, scelti tra il personale tecnico-amministrativo, con il compito di organizzare e coordinare le operazioni di voto, di curarne le modalità di svolgimento e di procedere alla pubblicazione dei risultati; uno di essi svolge anche le funzioni di segretario della commissione;
 - c. un rappresentante degli studenti, sorteggiato fra tutti gli iscritti in corso alla data di indizione delle elezioni, che non risulti candidato, responsabile di una lista, né rappresentante di lista.
2. La commissione elettorale verifica la regolarità delle candidature e delle liste, il numero di sottoscrizioni; provvede a rendere pubbliche le candidature e le liste nonché il risultato delle votazioni mediante affissione all'albo dell'Università e pubblicazione sul sito internet dell'Ateneo; esamina eventuali reclami e ricorsi avverso l'accettazione e le esclusioni delle liste dalla competizione elettorale, le operazioni di voto o i risultati elettorali e decide insindacabilmente in merito; predispone altresì tutto il materiale necessario per le operazioni di voto (es. schede, urne, cabine) e costituisce il seggio elettorale.
3. Per tutte le categorie di membri della commissione elettorale di cui al comma 1 è designato un supplente. La sostituzione di uno o più membri della commissione elettorale, qualora già impiegati anche i supplenti, può essere effettuata dal Rettore solo per gravi e comprovati motivi, esposti per iscritto in tempo utile dall'interessato.
4. Le elezioni nei Consigli di Corso di Studio sono curate dai Dipartimenti, ovvero dalle Scuole ove istituite, competenti secondo le modalità previste nel presente regolamento.

Art. 4

Elettorato attivo e passivo

1. Hanno diritto di voto per il rispettivo organo dell'Università gli studenti che, alla data di svolgimento delle elezioni, risultino iscritti ad un Corso di Studio con ordinamento triennale, magistrale o a ciclo unico e siano in regola con il pagamento delle tasse e dei contributi accademici.
2. Sono eleggibili per il rispettivo organo dell'Università, a condizione che le candidature e le liste elettorali siano presentate con le modalità indicate nel presente Regolamento, gli studenti che, alla data di svolgimento delle elezioni, risultino iscritti in corso o fuori corso da non più di due anni ad un Corso di Studio con ordinamento triennale, magistrale o a ciclo unico e siano in regola con il pagamento delle tasse e dei contributi accademici.
3. L'elettorato attivo e passivo per la rappresentanza dei dottorandi è assegnata a tutti i dottorandi dei cicli di dottorato attivi presso l'Ateneo.

Art. 5

Elenchi elettorali

1. La commissione elettorale, entro il 20° giorno precedente alla data fissata per le elezioni, predispone e affigge all'albo dell'Università appositi elenchi elettorali suddivisi per organo, dai quali risultano gli aventi diritto all'elettorato attivo e passivo.
2. Gli eventuali ricorsi contro gli elenchi devono essere presentati alla commissione elettorale entro il sedicesimo giorno precedente alle elezioni.
3. La suddetta commissione decide sui ricorsi entro 48 ore.

Art. 6

Candidature e liste

1. Le candidature per l'elezione dei rappresentanti degli studenti nei vari organi sono presentate per liste elettorali.
2. Ciascuna lista deve essere contraddistinta da una denominazione o sigla.
3. La presentazione delle candidature per le elezioni delle rappresentanze studentesche negli organi di governo e nelle strutture didattiche e di servizio dell'Università avviene nel rispetto del

principio delle pari opportunità di genere. A tal fine, ogni lista presentata per essere ammessa alla competizione elettorale, deve avere, se composta da più di un candidato, un numero di candidati del genere meno rappresentato comunque non inferiore al 20% dell'intera lista.

4. Ogni lista di candidati deve avere l'indicazione del cognome e nome dei candidati, con data e luogo di nascita, corso di studio e relativo numero di matricola. Nella lista va indicato il nominativo dello studente, non necessariamente candidato, responsabile di lista, cui spetta interagire con la commissione elettorale ed il diritto di presenziare ai lavori del seggio elettorale o dei seggi elettorali di interesse.
5. Le liste per le elezioni dei rappresentanti degli studenti e dei dottorandi nei vari organi collegiali possono comprendere il seguente numero di candidati:
 - a) per i rappresentanti nel Consiglio di Amministrazione e nel Senato Accademico, ciascuna lista di candidati deve comprendere un numero di candidati non inferiore al triplo degli eligendi e deve essere corredata della firma di almeno 30 elettori;
 - b) per i rappresentanti nel Consiglio di Dipartimento, in ciascun Corso di Studio delle lauree triennali, magistrali e a ciclo unico gli studenti eleggono rispettivamente e separatamente un rappresentante. Un rappresentante viene eletto dai dottorandi. Ciascuna lista di candidati deve comprendere un numero di candidati non inferiore al triplo degli eligendi e deve essere corredata della firma di almeno 20 elettori;
 - c) per i rappresentanti nei singoli Consigli di Corso di Studio, ciascuna lista di candidati deve comprendere un numero di candidati non inferiore al triplo degli eligendi e deve essere corredata della firma di almeno 15 elettori;
 - d) per i rappresentanti nel Nucleo di Valutazione e nel Presidio di qualità e nelle Scuole, ove istituite, ciascuna lista di candidati deve comprendere un numero di candidati non inferiore al triplo degli eligendi e deve essere corredata della firma di almeno 15 elettori.
6. Per la redazione delle liste deve essere utilizzato l'apposita modulistica predisposta dagli uffici dell'Ateneo.
7. Le firme di sottoscrizione devono essere raccolte presso le sedi universitarie; negli orari di chiusura dell'Ateneo i moduli delle liste con le relative sottoscrizioni vanno depositati presso gli Uffici dell'Ateneo indicati nel decreto di convocazione delle elezioni.

8. Le liste vanno chiuse e consegnate definitivamente, corredate delle necessarie firme a sostegno, almeno 20 giorni prima delle operazioni di voto, agli Uffici indicati nel decreto di indizione. In caso di riduzione del termine di indizione delle elezioni a 30 giorni la consegna delle liste deve avvenire almeno 15 giorni prima delle operazioni di voto.
9. Per le elezioni delle rappresentanze degli studenti negli organi di cui al comma 5, lettere a), b), c), d), si applicano le seguenti regole:
 - a. nessuno studente può essere incluso in più liste per l'elezione dei rappresentanti nello stesso organo;
 - b. nessuno studente può sostenere mediante sottoscrizione più di una lista per l'elezione dello stesso organo;
 - c. ciascuna lista deve essere depositata nei termini e con le modalità di cui al comma 8. Tale deposito deve essere effettuato direttamente da un candidato o da un sostenitore della lista.
10. La commissione elettorale verifica la regolarità delle candidature e delle liste, il numero di sottoscrizioni e la loro conformità ai sensi del presente Regolamento e provvede, altresì, a rendere pubbliche le candidature e le liste, mediante affissione all'albo dell'Università e pubblicazione sul sito internet dell'Ateneo. Spetta, altresì, alla Commissione elettorale il controllo della non sovrapposizione di simboli o denominazioni di lista. Eventuali anomalie circa denominazioni, simboli e candidature vanno segnalate ai responsabili delle diverse liste entro due giorni dalla consegna delle liste e possono essere sanate entro due giorni dalla segnalazione.
11. Qualora, dopo la suddetta verifica, i sottoscrittori della lista risultino in numero inferiore a quello richiesto e nell'eventualità di ogni altra irregolarità riscontrata nelle liste, la commissione elettorale ne dà comunicazione tempestiva mediante affissione all'albo dell'Università, con invito a regolarizzare la lista entro due giorni dall'affissione della comunicazione, fermo restando l'ordine di presentazione delle liste.
12. Le candidature e le liste possono essere contestate entro i successivi due giorni dalla data di affissione all'albo.
13. I ricorsi sono decisi dalla commissione elettorale entro le successive 48 ore.
14. L'accertamento della corretta appartenenza dei candidati all'elettorato passivo viene effettuato dagli uffici amministrativi a seguito della comunicazione delle relative liste.

Art. 7

Propaganda elettorale

1. La propaganda elettorale deve svolgersi nel pieno rispetto della libertà di pensiero garantita dalla Costituzione, attraverso modi tali da non turbare l'andamento delle attività didattiche, scientifiche ed amministrative dell'Ateneo.
2. La propaganda elettorale inizia dal giorno successivo al termine fissato per l'accettazione delle candidature e delle liste e cessa comunque alle ore 13:00 del giorno che precede il primo giorno di votazione.

Art. 8

Seggio elettorale

1. La composizione del seggio elettorale è definita dal Rettore con proprio decreto. Ciascun seggio è costituito da:
 - a) due professori di ruolo o ricercatori, con funzioni di presidente e vicepresidente;
 - b) un dipendente dell'amministrazione, con funzioni di segretario; e
 - c) quattro membri scelti tra il personale docente e tecnico-amministrativo dell'Ateneo con funzione di scrutatori.
2. Nel caso di concomitanza delle elezioni locali con le elezioni del CNSU la composizione del seggio elettorale è costituita con le modalità previste dall'ordinanza di indizione delle elezioni del CNSU, anche in difformità di quanto previsto dal comma 1 del presente articolo.
3. Per tutte le categorie di membri del seggio elettorale di cui al comma 1 è designato un supplente. La sostituzione di uno o più membri del seggio elettorale, qualora già impiegati anche i supplenti, può essere effettuata dal Rettore solo per gravi e comprovati motivi, esposti per iscritto in tempo utile dall'interessato.
4. Il seggio elettorale opera validamente se in esso sono presenti il presidente o il vicepresidente e complessivamente almeno due degli altri componenti.

5. L'insediamento del seggio avviene alle ore 15.00 del giorno antecedente il primo dei due giorni di quelli previsti per lo svolgimento delle elezioni, per la preparazione del materiale necessario, secondo le norme fissate dalla commissione elettorale.
6. Viene istituito, di norma, un seggio elettorale ogni 1500 studenti iscritti ai corsi di laurea, aggregati secondo affinità di elettorato attivo e passivo degli stessi. La localizzazione dei seggi deve tener conto delle sedi didattiche dell'elettorato ed in ogni caso nessun polo didattico deve essere sprovvisto di seggi elettorali. Ogni seggio deve essere munito di almeno 3 cabine elettorali, riducibili a 2 nel caso di voto elettronico.
7. I responsabili di ciascuna lista comunicano almeno 24 ore prima dell'insediamento dei seggi elettorali, ovvero al Presidente di seggio all'atto dell'insediamento dello stesso, il nominativo di un rappresentante di seggio per la lista e di un supplente per ciascun seggio elettorale.
8. Il seggio elettorale opera validamente se in esso sono presenti il presidente o il vicepresidente e complessivamente almeno due degli altri componenti.

Art. 9

Schede

Su ogni scheda sono riportate le denominazioni o le sigle delle liste presentate, elencate secondo l'ordine di presentazione, e i nomi dei candidati.

Art. 10

Operazioni elettorali

1. Le votazioni si svolgono in due giornate consecutive dalle ore 9.00 alle ore 16,00. Entrambi i giorni di votazione debbono ricadere in periodi di attività didattica.
2. In caso di concomitanza delle elezioni locali con le elezioni per il rinnovo del Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari, l'orario di apertura dei seggi, anche per le elezioni locali e in deroga al comma 2 del presente articolo, è quello stabilito dall'ordinanza ministeriale per le elezioni del CNSU.
3. Le votazioni sono pubbliche. Spetta al presidente regolare l'accesso alla sede delle votazioni.
4. Nel seggio saranno disponibili gli elenchi degli aventi diritto all'elettorato attivo e passivo.
5. Le operazioni elettorali si svolgono con le seguenti modalità:

- a) identificazione dell'elettore da parte del presidente o di uno dei componenti del seggio tramite il libretto universitario o altro valido documento di riconoscimento e verifica della sua iscrizione nell'elenco elettorale;
 - b) apposizione della firma dell'elettore sull'elenco elettorale in corrispondenza del proprio nome;
 - c) consegna all'elettore della scheda di votazione per ciascun tipo di elezione;
 - d) ingresso dell'elettore nell'apposita cabina per l'esercizio del voto;
 - e) consegna della scheda, debitamente chiusa, al presidente o a uno dei componenti del seggio, che la introduce nell'apposita urna sigillata.
6. Non è consentito l'utilizzo di telefoni cellulari all'interno del seggio da parte degli elettori.
7. Il voto è personale, libero e segreto.
8. Il voto deve essere espresso, con la matita copiativa ricevuta dal componente del seggio, in modo non equivoco mediante apposizione di un segno sulla scheda nello spazio dedicato alla denominazione o alla sigla della lista e l'eventuale apposizione di un segno nello spazio corrispondente al nominativo del candidato prescelto.
9. Ogni studente può esprimere il proprio voto attraverso una preferenza di lista ovvero una sola preferenza individuale. Nel caso di votazioni contemporanee per organismi diversi nello stesso Seggio Elettorale, le relative schede debbono essere facilmente distinguibili.
10. Gli elettori portatori di handicap possono esercitare il diritto di voto con l'aiuto di una persona volontariamente scelta come accompagnatore. Qualora l'invalidità non sia palese, il presidente del seggio richiede l'esibizione di certificazione medica. Nessuno può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un elettore portatore di handicap.
11. Sono nulle le schede:
- a) che non siano quelle consegnate dal componente del seggio;
 - b) che presentino scritte o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto;

- c) che contengano voti espressi per più liste o nelle quali risulti espressa più di una preferenza;
 - d) che contengano un voto espresso per una lista, accompagnato da una preferenza a favore di un candidato di un'altra lista.
12. Nei giorni di votazioni, all'orario di chiusura del seggio, vengono ammessi al voto, fino ad esaurimento, solo coloro che già si trovino in attesa all'interno del locale.
 13. È vietato, durante lo svolgimento delle votazioni, esercitare qualunque propaganda.
 14. Al termine del primo giorno di votazione il presidente, alla presenza degli altri componenti, una volta che ha proceduto a chiudere le operazioni di voto ripone accuratamente in plichi sigillati il materiale che gli è stato fornito, che viene custodito all'interno del seggio.
 15. Al termine del secondo giorno una volta chiuse le operazioni di voto si procede alla chiusura degli atti secondo le norme fissate dalla commissione elettorale e si consegnano i plichi sigillati al personale degli Uffici amministrativi indicati nel decreto di indizione delle elezioni designato per la custodia degli atti e per l'inoltro degli stessi alla commissione elettorale.

Art. 11

Scrutinio

1. Successivamente alla chiusura delle operazioni di voto si procede pubblicamente allo scrutinio dei voti, di cui viene redatto apposito verbale.
2. Il presidente dichiara chiuse le votazioni. Procede, distintamente per ciascuna delle urne (a partire da quelle relative agli organi centrali alle seguenti operazioni:
 - accertamento del numero totale dei votanti, come da elenco degli elettori;
 - apertura delle urne;
 - raccolta delle schede votate;
 - computo delle stesse;
 - verifica della corrispondenza tra il numero delle schede votate ed il numero dei votanti, senza ancora procedere allo spoglio. Dà quindi inizio allo spoglio dei voti nelle schede computate, nel corso del quale sono annullate le schede che presentino segni o scritte tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere la propria identità. Procede al calcolo generale dei votanti, delle schede votate, delle schede vidimate e delle schede vidimate e non utilizzate, di quelle eventualmente

annullate nel corso delle votazioni e di quelle eventualmente annullate nel corso delle operazioni di spoglio.

3. In caso di contestazione di un voto, il Presidente ne può decidere provvisoriamente l'attribuzione; lo scrutatore opponente può chiedere che il suo rilievo venga posto a verbale affinché possa essere esaminato successivamente dalla commissione elettorale che decide al riguardo.
4. Il sistema elettorale per tutti gli organismi ad elezione diretta, con eligendi superiori a 1, è il sistema proporzionale su liste, con singola preferenza, con metodo di ripartizione d'Hondt.
5. Per gli organi in cui sia previsto un solo rappresentante, il sistema elettorale è il maggioritario.
6. Nel caso di cui al comma 4, la Commissione Elettorale determina la cifra elettorale di ciascuna lista e la cifra individuale di ciascun candidato. La cifra elettorale di una lista risulta dal numero delle schede valide nelle quali tale lista ha riportato il voto secondo i criteri di attribuzione illustrati nel comma 1. La cifra individuale di ciascun candidato è costituita dalla somma dei voti validi riportati dal singolo candidato secondo i criteri di attribuzione illustrati nel comma 4. Per l'attribuzione del numero dei seggi a ciascuna lista si applica il metodo d'Hondt. La Commissione Elettorale dichiara eletti quei candidati di ciascuna lista che abbiano riportato le preferenze individuali più elevate sino al numero di seggi assegnati a quella lista. A parità di cifra individuale all'interno della stessa lista prevale la minore anzianità di anno d'iscrizione e in caso di ulteriore parità la minore anzianità anagrafica.
7. In caso di rinuncia o di perdita dell'elettorato attivo da parte di un eletto, questi è sostituito dal primo dei non eletti nell'ambito della stessa lista di appartenenza. Ove la predetta sostituzione non sia possibile, poiché nella lista non esistono altri studenti che abbiano ottenuto voti di preferenza, il seggio viene attribuito ad una delle altre liste partecipanti che abbia un miglior quoziente elettorale.
8. La ripartizione dei seggi avviene attraverso il Metodo d'Hondt, secondo il seguente criterio:
 - per ogni lista è determinata la cifra elettorale costituita dal totale dei voti validi;
 - per ogni lista è determinata altresì la cifra individuale costituita dal totale dei voti validi di preferenza attribuiti a ciascun candidato della lista;
 - la cifra elettorale di ogni lista è divisa successivamente per un numero crescente (1,2,3,4...) sino alla concorrenza del numero dei rappresentanti da eleggere;

- tutti i quozienti si graduano in ordine decrescente, scegliendo poi tra essi quelli più alti, in numero uguale a quello dei rappresentanti da eleggere; a parità assoluta di quozienti è scelto quello cui corrisponde la maggiore cifra elettorale; in caso di ulteriore parità il seggio viene attribuito alla lista con il maggior numero di preferenze espresse.
9. Tra i rappresentanti eletti in ciascun Corso di Studio delle lauree triennali, magistrali e a ciclo unico, quello che ha raccolto il maggior numero di preferenze individuali è altresì nominato componente della Commissione Paritetica Docenti-Studenti costituita in seno al Dipartimento; in caso mancata accettazione, rinuncia o cessazione del mandato di quest'ultimo viene nominato componente della Commissione Paritetica Docenti-Studenti l'altro rappresentante eletto.

Art. 12

Proclamazione degli eletti

1. La Commissione elettorale, dopo aver controllato la regolarità delle operazioni di voto e di scrutinio, redige verbale nel quale riporta, in base ai risultati elettorali, i nominativi degli eletti e le relative liste che invia al Rettore.
2. Il Rettore, entro 7 giorni dalla comunicazione da parte della commissione elettorale, verificata la regolarità della procedura, proclama gli eletti con decreto rettorale assicurando allo stesso pubblicità mediante affissione all'albo dell'università.
3. La documentazione elettorale viene conservata per un quinquennio.

Art. 13

Durata in carica e decadenza

1. Gli eletti rimangono in carica due anni e sono rieleggibili.
2. Ciascun eletto decade automaticamente qualora, per qualsiasi motivo, perda il diritto all'elettorato passivo nell'ambito della categoria in cui è stato eletto.
3. Il rappresentante degli studenti in seno al Consiglio di Amministrazione, iscritto ad un Corso di Studio ad ordinamento triennale, che consegua la laurea decade dal mandato il centovesimo giorno successivo al conseguimento della laurea stessa, a meno che, entro tale termine, non si iscriva ad un Corso di Studio ad ordinamento magistrale presso la stessa Università.

Art. 14

Norme di definizione e finali

1. Ai fini dell'individuazione dell'elettorato attivo e passivo nei vari organismi si intende per corsi di studio l'insieme dei corsi di laurea, di laurea triennale, laurea specialistica, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico.
2. Per iscritti ai corsi di studio si intendono tutti gli studenti iscritti regolarmente, cioè in regola con il pagamento delle tasse per l'anno accademico di votazione, ai corsi di studio. Gli iscritti con riserva alle lauree magistrali sono considerati iscritti regolarmente ai fini della sottoscrizione delle liste. Ai fini dell'esercizio del voto gli iscritti con riserva alle lauree magistrali devono regolarizzare l'iscrizione entro il 30 di aprile. Qualora le elezioni si svolgano prima del 30 aprile l'esercizio del voto è subordinato alla regolarizzazione dell'iscrizione. Ai fini dell'elettorato passivo, gli studenti iscritti con riserva possono presentare la candidatura, ma devono regolarizzare l'iscrizione, mantenendo, nel rispetto delle altre norme, l'elettorato passivo, entro il 30 aprile, pena la decadenza dalla lista. Qualora le elezioni si svolgano prima del 30 aprile la regolarizzazione dell'iscrizione deve avvenire entro la data dell'insediamento del seggio, pena la decadenza dalla lista e l'annullamento degli eventuali voti di sola preferenza. Qualora sia espresso un voto di sola preferenza per un candidato decaduto per mancata regolarizzazione dell'iscrizione, la scheda è nulla.
3. Ai fini del presente regolamento, le cifre decimali saranno arrotondate per difetto se inferiori a 5, per eccesso se superiori a 5.

Art. 15

Approvazione, entrata in vigore e modifiche

1. Il presente Regolamento è approvato dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta dei suoi componenti nella seduta del 20 novembre 2019, previo parere del Senato Accademico, entra in vigore il giorno successivo alla sua emanazione con decreto rettorale ed è pubblicato sul sito web di Ateneo.
2. Le modifiche al presente Regolamento sono approvate dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta dei suoi componenti, previo parere del Senato Accademico, ed entrano in vigore, una volta che siano state approvate, a seguito di emanazione con decreto del Rettore.

Art. 16

Abrogazioni

Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il regolamento precedente.